

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 2513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Occorre pertanto modificare la decisione 97/757/CE.

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

(6) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, così da disporre del periodo di transizione necessario.

considerando quanto segue:

(1) Secondo quanto stabilito dalla decisione 97/757/CE della Commissione ⁽²⁾, la «Direction des Services vétérinaires (DSV) du Ministère de l'Elevage» è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione malgascia, l'autorità competente è ora la «Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)».

Articolo 1

La decisione 97/757/CE è così modificata:

(3) Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

(4) La DSAPS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla

«Articolo 1

La «Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)» è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Madagascar devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina, dai depositi frigoriferi riconosciuti o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura "MADAGASCAR" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSAPS-MAEP, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

4) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Madagascar e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese di spedizione: MADAGASCAR

Autorità competente: Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Provenienza dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina, del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DSAPS per l'esportazione verso la CE:

.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)a:
(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Depennare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Prodotti vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

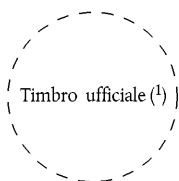
IV. Certificato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 97/757/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)



[Firma dell'ispettore ufficiale (1)]

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.»